

(N. 1863)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 30 gennaio 1957 (V. Stampato n. 588)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 FEBBRAIO 1957

Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa
all'ordinamento del Consiglio Superiore della pubblica istruzione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al testo della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sono apportate le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte

che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami dell'istruzione o riforma di struttura di uno degli ordini scolastici.

Il parere del Consiglio Superiore in tali casi è obbligatorio.

Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle singole Sezioni.

Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio.

Inoltre, il Ministro può presiedere le adunanze di ciascuna Sezione.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi del Consiglio ».

Art. 3.

Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La Prima Sezione è presieduta, in assenza del Ministro, dal vice presidente del Consiglio Superiore ed è così composta:

a) le Facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio seno, 21 membri nelle seguenti proporzioni: 3 sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; 3 dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; 3 dalle Facoltà di medicina e chirurgia; 3 dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; 2 dalle Facoltà di ingegneria e di ingegneria aeronautica; 1 dalle Facoltà di architettura e dall'Istituto Superiore di architettura di Venezia; 2 dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; 1 dalle Facoltà di medicina veterinaria; 2 dalle Facoltà di agraria; 1 dalle Facoltà di farmacia.

Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facoltà siano compresi due o più professori della stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto più voti o, a parità di voti, il più anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto maggiori voti;

b) un libero docente, un professore incaricato universitario e un assistente di ruolo sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza;

c) altri 11 membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun professore di Università libera sia stato eletto. Il Ministro procederà a

tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facoltà ».

Art. 4.

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« La Seconda Sezione è composta di 17 membri cioè:

a) di un professore universitario, componente della Prima Sezione, eletto dai membri della Seconda Sezione con funzioni di presidente;

b) di due ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno dell'ordine classico, uno dell'ordine tecnico) scelti dal Ministro;

c) di un provveditore agli studi e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelti dal Ministro;

d) di due capi di Istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale; di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quattro dell'istruzione tecnica e professionale, di cui un insegnante tecnico-pratico di ruolo), eletti separatamente da tutti i capi di Istituto e da tutti i professori di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo;

e) di un capo di Istituto e di un professore di scuola non statale scelti dal Ministro.

« Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti ».

Art. 5.

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« La Seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Il parere è obbligatorio, oltre che nei casi già stabiliti dalla legge:

a) sui programmi di insegnamento e di esame;

b) sui programmi e le modalità dei concorsi a cattedre.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sono devolute alla Seconda Sezione che le esercita mediante una Giunta di sette membri eletta nel suo seno.

L'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 629, del Capo provvisorio dello Stato è soppresso.

I pareri, di cui all'articolo 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dalla Sezione nel proprio seno tra i membri che non facciano parte della Giunta.

Il Comitato, prima di dare il parere, deve richiedere le controdeduzioni dell'interessato.

Per la validità delle decisioni della Giunta è richiesta la presenza di almeno 5 membri ».

Art. 6.

Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La Terza Sezione è composta di 17 membri e cioè:

a) di un professore universitario, componente della Prima Sezione, eletto dai membri della Terza Sezione con funzioni di presidente;

b) di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, di un rappresentante dei patronati scolastici; di un provveditore agli studi, di un direttore o insegnante di scuola materna, di un direttore o insegnante di scuola non statale, scelti dal Ministro;

c) di un capo di Istituto o professore della Seconda Sezione eletto dai membri della Terza Sezione;

d) di un ispettore scolastico, di due direttori didattici e di sette maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti ».

Art. 7.

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« La Terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Il suo parere è obbligatorio sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione d'ufficio concernenti i maestri elementari, nonché sulle materie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 della presente legge ».

Art. 8.

Il testo del primo comma dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:

« Le elezioni per la Terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni.

Le elezioni per la Seconda Sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni ».

Art. 9.

Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nella presente legge, sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e durano in carica 4 anni. Essi possono essere confermati, fatta eccezione dei membri della Prima Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, i quali non possono farne parte consecutivamente per più di due volte.

I capi di Istituto, i professori delle scuole secondarie, i direttori ed i maestri possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata del loro mandato.

I consiglieri, che cessano durante il loro quadriennio di durata in carica, sono sostituiti per la restante parte di questo da coloro che,

nelle elezioni generali svolte all'inizio dello stesso quadriennio, li seguivano immediatamente nella graduatoria delle designazioni. Se trattasi di consiglieri scelti dal Ministro, questi procede alla sostituzione con nuova scelta.

I componenti del Consiglio Superiore della pubblica istruzione e del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, non possono prendere parte, nè in qualità di commissari nè in qualità di candidati, a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione e concernenti materie che, comunque, rientrino nella

competenza specificamente attribuita alle rispettive Sezioni. Analogo divieto sussiste per i componenti del Consiglio Superiore delle accademie e biblioteche nei riguardi di concorsi relativi all'Amministrazione delle biblioteche governative ».

Art. 10.

La durata del Consiglio Superiore attualmente in funzione è prorogata a 4 anni.